

## INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni su Ifa Consulting S.r.l. (d'ora innanzi "IFA CONSULTING" o il "CONSULENTE" e sui servizi da essa svolti.

Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

**Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.**

Il Consulente è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

### 1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA

Denominazione: IFA CONSULTING SRL.

Sede legale: Stradone San Fermo N. 21 - 37121 Verona (VR)

Sito web: [www.ifaconsulting.it](http://www.ifaconsulting.it)

E-mail: [info@ifaconsulting.it](mailto:info@ifaconsulting.it)

PEC: [ifaconsulting@legalmail.com](mailto:ifaconsulting@legalmail.com)

Telefono 045 /8008190 telefax: 0458010607

Nominativo del consulente finanziario autonomo che svolgerà Il servizio di consulenza in materia di investimenti per conto di IFA Consulting Srl

### 2. LINGUA UTILIZZATA

Il Cliente potrà comunicare con il Consulente e ricevere da essa documenti e informazioni in lingua italiana.

### 3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.

Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.

Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al Consulente dovranno essere effettuate dal Cliente alla sede di IFA CONSULTING SRL ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.

L'invio delle raccomandazioni da parte del Consulente e la conferma dell'esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:

- posta (lettera raccomandata A/R)
- consegna a mano
- piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente
- posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nel contratto
- posta elettronica certificate (PEC), all'indirizzo indicato nel contratto
- fax

#### **4. ISCRIZIONE NELL'ALBO PREVISTO DALL' ART. 18 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58**

Si dichiara che IFA CONSULTING è iscritta nella sezione dell'albo di cui all'art. 18 Ter del Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dall'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con provvedimento del 18/04/2019 n. 1080.

Il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo sono: Nicola Benini

#### **5. RELAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA**

IFA CONSULTING invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:

- entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare un rendiconto contenente la composizione e l'andamento del Portafoglio;
- entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.

#### **6. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari IFA CONSULTING ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:

- individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il CONSULENTE, inclusi i dirigenti, i dipendenti e i Consulenti Finanziari Autonomi o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti di IFA CONSULTING al momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.

Il CONSULENTE ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.

Il Cliente può richiedere a IFA CONSULTING ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati.

## **7. ATTIVITA' PRESTATATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

IFA CONSULTING svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella *“prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”*

In particolare, il servizio prestato ha per oggetto:

- a) l'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari detenuti dal Cliente, dei relativi costi, nella diagnosi delle diverse tipologie di rischio finanziario ad essi connesse (rischio di mercato, di liquidità, di controparte, di credito..) e delle eventuali correlazioni presenti tra i medesimi strumenti
- b) l'eventuale riformulazione dell'asset allocation del Portafoglio e degli strumenti e prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite al Cliente;
- c) la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio, secondo le modalità previste dal contratto di consulenza in materia di investimenti.

Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto un'ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell'allegato 1, sezione C, del TUF

- a) Valori mobiliari.
- b) Quote e azioni di O.I.C.R.

Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche.

Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6 del TUF.

Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.

La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali

Nello svolgimento dell'attività il consulente non ha l'obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.

Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.

Il Servizio può essere erogato anche in luogo diverso dalla sede legale di (nome consulente o nome società) avvalendosi di Consulenti Finanziari Autonomi.

Il Consulente non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell'ambito dei servizi di investimento e delle attività da queste prestate.

Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare al Consulente una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.

In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione dalla complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che il Consulente dedicherà all'analisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto il Consulente si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato. Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo

La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l'unica forma di remunerazione del Consulente per i servizi prestati al Cliente; al Consulente è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.

Nella prestazione del servizio di consulenza la Società non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

Il Cliente ed il Consulente possono eventualmente concordare che il Consulente abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino direttamente al Consulente le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del consulente e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

## **8. VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ADEGUATEZZA**

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

In particolare il Consulente verifica che l'operazione raccomandata:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia **di** natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia **di** natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

Il Consulente effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE.

La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al consulente di agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dal Consulente, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:

- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
- i suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio.

Il Cliente è tenuto a comunicare al Consulente eventuali aggiornamenti delle informazioni.

Le suddette informazioni consentono al Consulente di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite; nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza non potrà essere prestato.

Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l'attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.

Il Consulente è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento è adeguato per il Cliente.

## **9. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITA'**

L'art. 6, comma 2, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il "Regolamento ESG"), prevede che consulenti finanziari riportino nell'informativa precontrattuale le seguenti informazioni:

- a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti;
- b) il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.

Per "rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

In attesa della pubblicazione, da parte delle Autorità comunitarie e del Legislatore nazionale, delle necessarie disposizioni regolamentari e dei chiarimenti in merito alla corretta applicazione del citato Regolamento ESG, IFA CONSULTING ha ritenuto al momento di non riportare nell'Informativa precontrattuale le summenzionate informazioni, restando tuttavia impregiudicato l'impegno ad adempiere ai suddetti obblighi informativi non appena siano definitivamente chiarite le modalità di applicazione del Regolamento ESG.

## **10. ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE DA IFA CONSULTING**

IFA CONSULTING presta le seguenti attività ulteriori rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti:

- Consulenza tecnica d'ufficio su incarico del Tribunale civile e penale in ambito bancario e finanziario (CTU);

- Consulenza tecnica della parte sia pubblica che privata (CTP) ed assistenza e supporto alle attività di “litigation” finanziaria in genere;
- Consulente tecnico e di parte nelle procedure/ricorsi arbitrari (art. 806 e ss c.c.) e di accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.);
- Attività di formazione/educazione finanziaria occasionale o permanente per dottori commercialisti, legali, notai e loro associazioni/scuole di formazione;
- Attività di formazione/educazione finanziaria/audizioni pubbliche prestate a favore di soggetti istituzionali, associazioni, società di formazione professionale;
- Attività pubblicistica e di divulgazione scientifica in ambito finanziario;
- Consulenza per la misurazione, valutazione e copertura con relativi strumenti per la copertura dei rischi finanziari d’impresa;
- Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;
- Consulenza per la pianificazione finanziaria e per la tutela e trasmissione del patrimonio aziendale e familiare e relativi strumenti tecnici e finanziari;
- Consulenza nella ottimizzazione sia contrattuale che delle condizioni economiche applicate dalle controparti dei clienti;
- Consulenza di Bilancio e della corretta applicazione dei principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS) in relazione a servizi prodotti e strumenti finanziari;
- Consulenza fiscale in relazione a servizi prodotti e strumenti finanziari.

Le suddette attività pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari.

Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività prestata.

Le attività sopra indicate non sono soggette alla vigilanza della Consob e dell’Organismo, né alla vigilanza di altre Autorità.

## **11. STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE**

Nello svolgimento del servizio di consulenza IFA CONSULTING non è orientata su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari.

IFA CONSULTING non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli obiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.